

Andrea Triscioglio, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Memorie del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino n. 2, Ledizioni, Milano 2017, pp. 181, ISBN 9788867056170.

1. La considerazione del diritto penale romano ha avuto nelle età post-romane un'attenzione ondivaga. Era giocoforza che quella esperienza avesse sorte diverse dal *ius privatum* il quale innervò la lunga tradizione civilistica, trasmissione normativa e cultura scientifica, che di solito ci rappresentiamo rettilinea sino a noi, salva qualche soluzione di continuità in quella che ci ostiniamo a qualificare soltanto *media aetas*, e salvi i tentativi di uso alternativo dagli ultimi decenni del secolo appena trascorso.

Ma non è questo il punto. Non risulta infatti che si siano tentate metempsicosi del diritto penale romano.

D'altronde, la repressione criminale evolutasi nell'ambito della civiltà romana era incompatibile con le pratiche primitive delle popolazioni mitteleuropee che ebbero il sopravvento sul debilitato *Imperium* tardo e ne occuparono gli spazi geografici.

Non era compatibile neppure con le visuali giusnaturalistiche e rinascimentali successivamente affermatesi; e, nella misura in cui il diritto punitivo romano era conosciuto nel Settecento, dagli illuministi fu considerato una «barbarie».

Mommsen, che alla fine dell'Ottocento al diritto penale dei romani dedicò la prima storia veramente moderna, vi appose la pietra tombale con l'epitaffio che l'esperienza antica era «pessima e in parte veramente infame». Né valutazione migliore risultava dall'altra trattazione generale a cui quasi contemporaneamente s'era dedicato il Ferrini.

A sua volta, il fondatore della penalistica italiana – il risorgimentale avvocato e dal 1859 professore a Pisa Francesco Carrara, allievo di Giovanni Carmignani benché con lui talvolta in discordia giacché, pur apprezzandone l'«ordine eminentemente logico», non condivideva l'impostazione di «dimenticare la personalità di tutti i cittadini nella Personalità dello Stato» – riteneva che i romani, giganti nella costruzione del diritto privato, fossero stati pigmei per quanto atteneva alla elaborazione del giure punitivo. Del resto, i penalisti tra l'Ottocento ed il Novecento più che dallo sviluppo storico, furono interessati dalle moderne scienze della criminologia e sociologia, nonché dell'antropologia e della psichiatria, che allora si andavano sviluppando.

I giusromanisti di varie aree culturali nella prima metà del XX secolo a riguardo dell'antico diritto penale si dettero con metodi storiografici evoluti a molteplici ricerche riguardanti però soprattutto aspetti specifici e momenti circoscritti.

Soltanto verso la fine di tale secolo è stata avvertita l'esigenza di redigere con criteri nuovi composizioni sinottiche, più o meno ampie, che tenessero conto sullo sfondo delle sistemazioni del Mommsen e del Ferrini, ma componessero un quadro d'insieme il più possibile obiettivo coniugando gli inquadramenti di quei maestri con le varie tessere degli studi particolari recenti. Sono stati editi così manuali e corsi da Bernardo Santalucia ed anche da me; in altro ambiente esemplare è la esposizione generale stringata della Olivia F. Robinson (1999). A queste opere aggiungerei almeno taluni capitoli dedicati alla repressione criminale in manuali a più mani, come ad esempio la sezione curata da

Paolo Garbarino per la *Storia del diritto romano* diretta da Aldo Schiavone (del 2000); aggiungerei inoltre alcune raccolte di scritti, come quella di Carlo Venturini che, per la loro organicità nel mettere insieme momenti epocali del farsi del diritto criminale romano, ben possono essere considerate anch'esse organiche trattazioni della intera materia.

Si sa, ogni disciplina ad un certo punto della sua evoluzione sente la necessità di fermarsi e fare il punto delle conoscenze acquisite. Poi i suoi cultori s'addentreranno di nuovo nella «boscaglia» della ricerca del 'piccolo', del non visto, del trascurato, del diverso che non era stato compreso. Recentemente si sono cimentati a farlo con snelle o dense monografie, tra altri, Salvatore Puliatti, Carmela Russo Ruggeri, Luca Fezzi, Margherita Scognamiglio, Alessandro Manni, Giuseppe Valditara, Nunzia Donadio e per l'appunto il giovane Collega torinese.

È in questa vicenda di 'stop & go', impressionisticamente tratteggiata, che si colloca la sua indagine.

2. La boscaglia (il termine evocativo è di Jacques Le Goff) in cui Trisciuglio s'è inoltrato è quella del *crimen ambitus* nell'età imperiale e del dominato.

La trattazione è articolata quindi in due capitoli, oltre ad una *Introduzione* che dà conto dello stato della ricerca (pp. 9-15; la folta *Bibliografia* è elencata nelle pp. 139-171) ed anticipa i principali documenti su cui s'è basata (l'*Indice delle fonti* con cui si chiude il volume occupa le pp. 173-181). Il primo capitolo (pp. 17-62) è dedicato alla *Età classica*, il secondo, più ampio (pp. 63-129), è riservato alla *Età postclassica-giustiniana*. Seguono le *Conclusioni*. Bene. È proprio il groviglio del tardoantico quello meno esplorato.

L'impostazione è 'classica'. Non tradizionale è invece il metodo esegetico delle testimonianze antiche tecniche e letterarie; e originali sono le considerazioni sviluppate sulle stesse. L'A. parte dalla constatazione dei limiti delle indagini penalistiche sinora condotte sull'*ambitus* negli ordinamenti dei periodi da lui considerati, limitazione che egli attribuisce non a torto al diffuso pregiudizio che i mutati assetti costituzionali, non contemplando più le elezioni da parte del *populus* per la copertura delle cariche pubbliche, non avessero necessità di contrastarne i brogli. Il che – egli dice – è vero soltanto in parte. Innanzitutto, nel primo principato faceva eccezione la «sfera municipale» in cui il sistema repubblicano ebbe una parziale continuità nel senso che conservò ancora per lungo tempo l'elezione di magistrati tradizionali e dei sacerdoti pagani, poi anche dei *defensores civitatis* (cfr. le pp. 134 ss.). Sicché il divieto di *largitiones* illecite in quelle occasioni era ancora d'attualità ed operante. E riguardava il novero cospicuo dei *municipes*.

Al proposito vien da osservare che gli storici moderni, non interessandosene, in qualche modo hanno fatto propria la visuale romano-centrica ch'era, sì, propria dei *iurisperiti* contemporanei, ma è fuorviante per noi, giacché accentra l'attenzione sull'Urbe e i cittadini romani escludendo la considerazione della vita vissuta nel mondo italico periferico e in quello provinciale pur sempre sottoposti al dominio di Roma, la cui popolazione era di gran lunga numericamente soverchiante.

Trisciuglio evidenzia poi che agli inizi del II secolo d. C. Plinio il giovane faceva menzione del divieto, riconducibile alla *lex Iulia*, di offrire banchetti e denaro ai sena-

tori elettori; inoltre ancora alla fine del IV secolo il *crimen ambitus* risulta vigente per quanto atteneva alle spese elettorali sostenute dagli aspiranti alle antiche magistrature.

Al riguardo, se un rilievo può essere mosso al lavoro è proprio di non aver sufficientemente rappresentato la repressione dell'*ambitus* nella concreta realtà (frequenza, casistica etc.) ovviamente nei limiti limitati (mi si perdoni il bisticcio di parole) in cui emerge dalle fonti letterarie, storiografiche, memorialistiche e simili.

La tesi di fondo del nostro A. è che la 'Storia' ha sempre una vita che si protrae sotto altre forme, adattate al mutato sistema politico-istituzionale ed al contesto sociale. Se nel tempo il c.d. *contractus suffragii* divenne marginale o addirittura scomparve a causa della diversa organizzazione amministrativa e della modificazione della temperie politica e culturale, gli espedienti per procurarsi cariche e prebende non cessarono. La fattispecie del reato di *ambitus* fu adeguata a contrastare un altro fenomeno sopravvenuto ma ricorrente: quello dell'alterazione dei criteri prestabiliti (*labor, merita, statuta tempora*) che avrebbero dovuto guidare sia la nomina imperiale ad impieghi ben remunerati nella *militia civilis* e in quella *armata* o a talune alte cariche pubbliche, sia i relativi provvedimenti d'avanzamento nella carriera. Si trattava pur sempre *lato sensu* di una 'electio'.

In pratica, il reato non consisteva più nei sotterfugi proibiti con cui il cittadino soddisfaceva l'*ambitio* a procurarsi *honores* mediante la corruzione dell'elettorato, ma divenne la corruzione dell'alta burocrazia di corte e/o di qualche intermediario che fosse in grado di contattare l'entourage imperiale per contraffare dati e giudizi e fuorviare così le determinazioni.

Tale fattispecie criminosa si slargò tanto in sede interpretativa sino ad arrivare a reprimere quel che noi configureremmo come tentativo di corruzione. Il fenomeno l'A. lo ricava da un brano di Isidoro in cui il vescovo di Siviglia con riferimento all'*ambitus iudicium* mette insieme l'*ambitus coeptus* e l'*ambitus perfectus*.

Ulteriore spia – mi permetto di aggiungere – che l'uno e l'altro comportamento costituivano parimenti un *peccatum*, il quale secondo la concezione cristiana può concretarsi anche nel solo pensiero; e che il *peccatum* nella normazione totalitaria e moralizzante tarda era divenuto tout court *delictum, crimen*.

Oltre a quella delle manovre di cui si è detto, si sviluppò anche un'altra linea dei contenuti delle fattispecie d'*ambitus*. Quella che riguardava la corruzione giudiziaria. A configurarla era stato Augusto con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C. che estese la pena prevista per la corruzione elettorale all'*ingredi domum iudicis*.

Circa l'aspetto processuale, la persecuzione del *crimen ambitus*, secondo l'A., avveniva con le regole dei *iudicia publica*, cioè col rito accusatorio che non escludeva però pratiche inquisitorie. L'irrisolto problema della concorrenza tra *accusatio* ed *inquisitio* e loro «reciproche influenze», su cui il Lauria si affaticò nel lontano 1934, e che sarebbe di difficile reperimento se non fosse stato ristampato nella raccolta di suoi scritti intitolata *Studii e ricordi* (Napoli 1983), come VII volume della *Biblioteca di Labeo*. Al riguardo, Trisciungoglio deve districarsi tra *iura* e *leges* contraddittorii. Si sofferma in particolare su una Novella di Teodosio II e Valentiniano recepita dal Codice giustiniano, e su una complicata e per vero non felicissima lettura di taluni luoghi delle *epistulae* di Sidonio Apollinare (pp. 100 ss. e 135).

L'imperatore nella prima metà del V secolo, volendo annientare (*restinguere*) la pernicioso *libido ambitus* (si trattava della nomina di *duces limitum*), dispose l'avocazione a sé del giudizio, impiantato quindi su base inquisitoria; e peraltro stabilì così che il reato comportasse la pena massima, la *capitalis poena*.

Nell'epistolario di Sidonio si allude ad una fasulla *accusatio* di *ambitus* proposta strumentalmente. *Accusatio* che quindi allora, nella seconda metà del V secolo, poteva ancora essere avanzata. Altrimenti non si comprenderebbe la sua menzione.

Questa l'articolazione della monografia in sintesi estrema, che l'A. mi perdonerà.

3. Il libro si deve leggere tenendo presenti pure altri studi collaterali dell'A., quasi degli *addenda*: in particolare quello destinato originariamente alla *Revista Digital de Derecho Administrativo*, anno 2016, della Universidad Externado de Colombia, frat-tanto pubblicato nella *Revista General de Derecho Romano* 27, 2016, pp. 1-16, studio intitolato *Il principio del merito nel diritto delle amministrazioni romane. Riflessioni storico-comparative sulle carriere nei pubblici uffici*; e il saggio '*Ordinis ambitiosa decreta...reprobantur*' (c. 10.47.2) inserito negli *Scritti per Alessandro Corbino* 7, a cura di I. Piro, Roma-Tricase 2016, 263-276.

L'insieme dei contributi costituisce una rinnovata esauriente ricostruzione dell'*ambitio* da Augusto a Giustiniano I con riferimenti (impliciti ed espliciti) anche al presente, per la quale va dato merito al Nostro A.

Vincenzo Giuffrè
Università di Napoli 'Federico II'